

Publicato il 21/01/2021

N. 00125/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01464/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2020, proposto da

Tra.De.Co. s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico -OMISSIS- Raffaele, rappresentata e difesa dagli avvocati Aurora Donato e Diego Squicciarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Squicciarino in Altamura, via Selva, n.101;

contro

Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Sechi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Citta' Metropolitana di Bari, -OMISSIS-Avv. -OMISSIS-, -OMISSIS-Dott. -OMISSIS-, Giovanni Ing. -OMISSIS-non costituiti in giudizio;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Curatela del Fallimento della Tra.De.Co S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Vito Nicola De Nicolo' n.7;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- dell'Ordinanza della Sindaca di Altamura, n. 28 del 7.5.2020, notificata al sig. -OMISSIS-, in qualità di Amministratore unico, in data 18.5.2020;

- di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e comunque lesivo della posizione giuridica della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura; della Regione Puglia e della Curatela del fallimento della Tra.De.Co s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società odierna ricorrente, in persona dell'Amministratore unico (AU), benchè dichiarata fallita con sentenza n. 112 dell'8.10.2018, impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con cui, dopo la dichiarazione di fallimento, le è stato ingiunto, in persona dell'AU (e non della Curatela), di provvedere a "porre in essere ad horas, con effetto immediato e con il carattere dell'urgenza, le necessarie misure di prevenzione/messa in sicurezza dei luoghi, nonché le attività di post gestione in riferimento alla discarica per rifiuti urbani sita in agro di Altamura in località "le Lamie", individuabile in catasto al foglio di mappa n. 224, particella 91 (ente urbano della superficie di ha 12.19.57) di proprietà della TRA.DE.CO. Srl, assegnando specifica priorità alle seguenti azioni:

1. rilievo dei livelli di percolati dai pozzi di raccolta e successiva estrazione al fine di portare al minimo il battente idraulico del percolato;
2. estrazione forzata del biogas, ove presente, e installazione di torcia di combustione;
3. ripristino dell'integrità della recinzione della discarica al fine di impedire l'accesso e di mettere in sicurezza la stessa;
4. verifica delle qualità ambientale delle acque sotterranee dai pozzi di monitoraggio della discarica;
5. sfalcio delle erbe infestanti sul corpo dei rifiuti, al fine di evitare eventuali incendi che potrebbero danneggiare il telo in HDPE;
6. riparazione di eventuali discontinuità nel telo in HDPE al fine di minimizzare eventuali infiltrazioni di acque meteoriche e ridurre la formazione di percolato;
7. tutte le indagini necessarie al fine di verificare lo stato di qualità ambientale complessivo del sito e porre in essere, in presenza di una potenziale contaminazione, le conseguenti azioni di ripristino per contrastare la minaccia per la salute e/o l'ambiente, il tutto in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia (...)"

Deduce, sotto un duplice profilo, l'illegittimità dell'ordinanza impugnata:

- per un verso, perché essa eccederebbe i limiti di legge in materia di ordinanze contingibili e urgenti;

- per altro verso, in quanto tale provvedimento avrebbe illegittimamente individuato, quale destinatario degli obblighi di fare, la fallita società in persona dell'AU, in luogo della curatela fallimentare in persona dei curatori o del custode giudiziario, in quanto ritenuti, questi ultimi, detentori/gestori del sito inquinato.

All'udienza del 13.1.2020, tenutasi con modalità da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione in forma semplificata, sulla scorta degli scritti difensivi depositati dalle parti.

Il ricorso non è fondato.

In primo luogo, va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalle parti resistenti, per essere stato proposto dalla società, in persona dell'AU, ritenuta priva di legittimazione ad agire, in ragione dell'intervenuto fallimento.

A fondamento dell'eccezione le parti pongono il disposto dell'art. 43 R.D. n.267/1942, a mente del quale "Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge."

Ritiene il Collegio che le specifiche emergenze di fatto inerenti la controversia impongano di disattendere l'eccezione.

Risulta, infatti, dagli atti processuali che la discarica in relazione alla quale è stata emessa l'ordinanza impugnata è stata oggetto di derelizione (con restituzione delle chiavi dell'impianto, in data 26.7.2019, da parte della Curatela alla società fallita, alla società in persona dell'AU), ai sensi dell'art. 104 ter, co 8 R.D. n.267/1942, secondo cui "il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore."

Per quanto il disposto normativo sia estremamente stringato nell'indicare gli effetti complessivi della derelizione, deve ritenersi che essa, rimettendo il bene nella disponibilità del fallito e determinando, altresì, la cessazione delle preclusioni all'esercizio di azioni individuali dei creditori, estrometta, inoltre, la curatela dalla disponibilità del bene (essendo questo restituito nella disponibilità del fallito) e non possa che condurre alla estromissione di quest'ultima anche dall'esercizio di tutte le azioni connesse a tale disponibilità.

Diversamente opinando, infatti, si priverebbe il fallito, unico titolare dell'esercizio dei diritti connessi al bene, della possibilità di farli valere giudizialmente con conseguente inammissibile vuoto di tutela e violazione dell'art. 24 Cost.

La conclusione è, inoltre, corroborata dalla considerazione che la derelizione è sintomatica del disinteresse della Curatela per le sorti del bene, in considerazione della sua infruttuosità

sotto il profilo economico, sicchè tale disinteresse non può produrre i propri effetti anche sul piano processuale, escludendo – di fatto - che la Curatela eserciti le conseguenti e connesse azioni, non avendovi interesse alcuno.

La tesi di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva proposta dalle parti si tradurrebbe, in ultima analisi, sulla scorta delle considerazioni sopraevidenziate, in un'interpretazione dell'art. 43 L.F. in contrasto con i canoni costituzionali e non è, per ciò, percorribile.

Le considerazioni suesposte valgono, altresì, ad escludere, per come meglio si indicherà nel prosieguo motivazionale, la fondatezza del profilo di doglianza nella parte in cui si deduce la disponibilità del bene in capo alla curatela o al custode giudiziario, essendo stato questo restituito alla società, nei cui confronti continuano, quindi, a gravare gli obblighi di gestione per come di seguito chiarito.

Ritenuto, quindi, il ricorso ammissibile, esso è, tuttavia, infondato nel merito, sulla scorta del precedente della Sezione n.1227 del 28.9.2020 (rimasto inappellato e supportato dall'ulteriore precedente ivi citato: Cons. Stato, Sez. IV, n.5668 del 4.12.2017) che ha respinto– dopo averlo ritenuto anche tardivo - il gravame dei soci, destinatari della medesima ordinanza, impugnata con censure sostanzialmente analoghe a quelle svolte con il presente ricorso.

Rinviando alla citata sentenza per la compiuta articolazione delle argomentazioni motivazionali poste a fondamento della reiezione (dalle quali, stante la sostanziale omologia dei profili di illegittimità, non vi è motivo di discostarsi), in questa sede va ribadito come, in materia di responsabilità ambientale domina il principio “chi inquina paga”, restando le conseguenze finanziarie derivanti dalla fissazione o dall'estensione a 30 anni del periodo di gestione post operativa, a carico dei detentori dei rifiuti che abbiano antecedentemente percepito flussi finanziari in entrata per lo svolgimento delle attività di smaltimento durante la fase operativa.

In sintesi, nella logica intrinseca del diritto eurounitario dell'ambiente, chi ha beneficiato degli introiti derivanti dalla gestione di una discarica, deve sopportarne anche i relativi costi per la gestione post operativa, in coerenza con un pacifico principio generale di diritto, perfettamente riassunto nel noto brocardo: *cuius commoda, eius et incommoda*.

Ove per assurdo si ammettesse che l'operare del meccanismo fallimentare possa funzionare da argine a consimili forme di responsabilità di diritto pubblico, si aprirebbe la strada ad una interpretazione del sistema del diritto ambientale dei rifiuti di per sé oggettivamente criminogena, in quanto chiunque materialmente si dovesse trovare ad operare nel settore della gestione delle discariche avrebbe gioco facile nel lucrare tutti gli introiti della fase operativa, per poi abbandonare la gestione post operativa societaria ad un fallimento eventualmente di comodo.

Peraltro, come ben chiarito nel precedente della Sezione, neanche può ascrivere alcun tipo di responsabilità da “detenzione” ai curatori fallimentari o al custode giudiziario.

Tali figure istituzionali sono titolari di una forma di detenzione palesemente funzionalizzata agli scopi del provvedimento giurisdizionale che li ha incardinati nei relativi uffici, i primi avendo, dunque, la detenzione dei beni della società fallita a puri fini liquidatori nell’ottica di garantire la par condicio creditorum (detenzione che, nel caso di specie, è da escludersi a seguito di derelizione), il secondo avendo la detenzione a puri fini di custodia nell’interesse della giustizia penale.

Sarebbe del tutto irragionevole far discendere da tali forme di detenzione funzionalizzata una responsabilità diretta per un’attività di mala gestio di gran lunga antecedente all’avvio della procedura fallimentare o alla sottoposizione dei luoghi in questione a sequestro penale.

Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese processuali, in ragione della particolarità della questione esaminata in relazione all’eccezione di difetto di legittimazione attiva, su cui tutte le parti resistenti sono rimaste soccombenti, a fronte della soccombenza nel merito della ricorrente, vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirè Zonno, Consigliere, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

L’ESTENSORE
Desirè Zonno

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO